

Fattispecie: **azione di surroga**

La surrogazione ex art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore che ha pagato l'indennità all'assicurato determina "ope legis" la sostituzione del primo nei diritti del secondo, sicché, nei limiti della somma dovuta a quest'ultimo da più soggetti autori del danno, e quindi tenuti solidalmente al risarcimento, l'assicuratore ha diritto di ripetere da ognuno di essi il pagamento dell'intera somma corrisposta all'assicurato, senza che costoro possano invocare la limitazione connessa alla rispettiva percentuale di colpa.

*Sez. III, sent. n. 1813 del 16-03-1984, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia c. Zanollo (rv 433882).*